

che nessuna industria, più di queste, umili e pur tanto utili, meriti di essere incoraggiata.

Che se il bilancio non gli fornisce i mezzi per incoraggiarle con denaro, se non potesse proprio trovare modo di mandare all'estero qualche operaio, di dar qualche premio o sussidio di macchine e istrumenti, veda di attingerne le risorse alle tariffe doganali. Per dare giocattoli nazionali ai nostri bimbi divento anch'io un fiero protezionista ed imploro che siano, anche a questa maniera, incoraggiate le nostre piccole industrie forestali; lo assicuro che, con piccoli mezzi, avremo conseguito un grande vantaggio; i bimbi dei ricchi potranno continuare ad avere le bambole di Edison ed i soldatini perfezionati e completi di Norimberga, mentre, anche a quelli dei poveri, non mancheranno i cavalli di legno fabbricati a buon mercato dai nostri buoni montanari.

A queste due raccomandazioni si limita il mio discorso. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Onorevole Torrigiani, ha facoltà di parlare.

Torrighiani. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta preventiva, che ha voluto darmi, ma mi permetta di dire due parole per meglio chiarire il mio pensiero, perchè mi pare che anche l'onorevole ministro voglia mettermi nella categoria degli oppositori della legge forestale.

Questo non fu assolutamente il mio concetto.

Il concetto che ha espresso il ministro, che, cioè, non essendo vincoli forestali, in Toscana, il vincolo dovesse esservi applicato con maggior mitezza, oppure non dovesse applicarsi affatto, non era il mio.

Il mio concetto è diverso ed ha differente origine.

La legge forestale fu fatta per parificare i vincoli forestali nelle varie regioni d'Italia, e per impedire il disboscamento ed il dissodamento. Questi furono i concetti di quella legge, che chiaramente emergono sia dalla relazione del ministro, sia dalla relazione del relatore della Commissione parlamentare.

Tuttavia, sebbene a questi due scopi soltanto la legge tendesse ed essi fossero così chiaramente espressi nei documenti parlamentari, pure, parve ad alcuno nella Camera, e specialmente all'onorevole Sella, che il concetto non fosse abbastanza chiaro.

Ecco cosa diceva il Sella, mi piace di ripetere le sue parole:

« Io quindi prego la Commissione, come prego l'onorevole ministro a voler considerare se in

qualche parte della legge non si potesse dissipare ogni dubbio su questo punto. Gli intendimenti dell'onorevole ministro e della Commissione credo che siano forse al di là di ciò che chiedeva l'onorevole Odiard stesso, che non intendesi di assoggettare a vincolo forestale questi terreni che sono da tanto tempo coltivati; tuttavia è da considerare che vediamo tante volte che le leggi le facciamo con certi intendimenti, e poi coloro che devono applicarle le vedono a modo loro e non a modo nostro ».

Questo diceva l'onorevole Sella. Ed ecco che cosa rispondeva il relatore:

« Tuttavia la Giunta, volendo andare più oltre dell'intendimento dell'onorevole Sella e di coloro che appoggiarono la sua proposta e desiderando interamente di assicurare le popolazioni che trovansi sulle pendici dei monti, crede opportuno di aggiungere una disposizione di legge, per la quale sia dichiarato che tutti i terreni ridotti a cultura agraria, precedentemente alla pubblicazione della legge, comunque situati nella zona superiore al castagno, non siano soggetti al divieto del dissodamento ».

Mi pare che tuttociò sia molto chiaro e molto preciso: e se questa non è interpretazione della legge, non saprei quale altra interpretazione potrebbe trovarsi.

L'onorevole ministro del tempo, poi, parlando delle contravvenzioni, così rispondeva all'onorevole Odiard:

« Se poi parlasi di terreni i quali, senza essere ridotti a ripiani, sieno destinati alla coltivazione dei cereali, e che nessun'altra proprietà coltivata si può trovare che non rientri nell'articolo 3, ho già notato che la coltivazione anche dopo questa legge, sarà continuata. Infatti, in base di qual disposizione, si potrà sottoporre il proprietario a contravvenzione? »

« Alle leggi precedenti? Ma no perchè si dice che prima non esisteva vincolo forestale. »

« Alla legge nuova? Ma no, perchè, l'articolo 4 accorda espressamente il permesso di ridurre a cultura agraria i terreni che già nol furono, e perciò stesso non può contestare il diritto di continuare a coltivare quelli che sono già stati coltivati. »

« Continuando la coltivazione, non è possibile si ricorra in alcuna contravvenzione per dissodamento. Chi continua a coltivare le terre già dissodate, non dissoda, nè dibosca. (Atti parlamentari, tornata, 24 aprile 1877, pag. 2741). »

Ecco, onorevoli colleghi, qual'è il vero concetto a cui s'informò il legislatore nel fare quella legge,